

Repertorio n. 4355

Raccolta n. 2687

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno tredici del mese di aprile in Terni nel mio studio.

Innanzi a me Dott. Filippo Clericò Notaio in Terni con studio in Corso Tacito n. 111, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Spoleto e Orvieto, sono presenti i signori:

- BOTTI Federico nato a Terni il 16 settembre 1976, domiciliato in Terni Via Luciano Manara n. 5, cod. fiscale BTT FRC 76P16 L117P;

- MACCAGLIA Enrico nato a Terni il 14 novembre 1970, domiciliato in Narni Strada di Collabramo n. 15, cod. fiscale MCC NRC 70S14 L117M.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita un'associazione denominata "Associazione Italiana Curatori di Parchi, Giardini ed Orti Botanici" in sigla "A.I.Cu." con sede in Bassano Romano Strada della Stazione n. 5.

ARTICOLO 2

L'associazione ha lo scopo di offrire la professionalità qualificata del Curatore e promuovere la divulgazione delle conoscenze professionali del Curatore mediante programmi di ricerca e/o studio, pubblicazioni, congressi e simili, corsi di formazione ed aggiornamento rivolti anche a Scuole di ogni ordine e grado e mediante ogni altra attività attinente e tutte le altre attività ad esse connesse meglio descritte nell'art. 2 dello statuto, composto di n. 13 (tredici) articoli, che approvato dalle parti e da queste e da me Notaio sottoscritto si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 3

La gestione dell'associazione è attribuita temporaneamente ad un Comitato Provvisorio in persona dei signori:

- BOTTI Federico Presidente;
- MACCAGLIA Enrico Vicepresidente.

Il Comitato Provvisorio rimarrà in carica fino alla prima assemblea degli associati la quale sarà deputata alla nomina del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4

La quota di iscrizione dei soci che entrano a far parte dell'Associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

Il Presidente del Comitato Provvisorio e, una volta nominato, il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale

Fi. Filippo Clericò Notaio C.so Tacito 111 Terni Tel. 0744 546921 - Fax 0744 59433

riconoscimento dell'Associazione se si considerasse necessario e conveniente presso le Autorità competenti e quella intesa all'acquisto da parte dell'Associazione medesima della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra al Comitato Provvisorio e, una volta nominato, al Consiglio Direttivo è data facoltà di apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.

#### ARTICOLO 6

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mano della stessa che ho quindi letto con l'allegato ai comparenti i quali a mia domanda lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono come appresso e nell'allegato statuto essendo le ore diciannove e minuti venticinque.

Consta di un foglio ed occupa tre pagine intere e quanto della presente.


F.to Federico Botti

F.to Enrico Maccaglia

F.to Filippo Clericò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI LEGGE  
COMPOSTA DI N. UN FOGLIO, CHE SI RILASCIATA PER GLI USI  
CONSENTITI DALLA LEGGE  
TERNI, LI

5 GIU. 2007



Allegato "A" al Rep. N. 4355/2687

STATUTO

DI ASSOCIAZIONE

**Art. 1 Denominazione**

L'Associazione Italiana Curatori di Parchi, Giardini ed Orti Botanici - in sigla A.I.Cu. - con sede in Bassano Romano Strada della Stazione n. 5, è regolamentata dagli artt. 14 e seguenti del C.C., non ha fini di lucro, è apartitica ed apolitica.

La professione del Curatore è volta alla cura, gestione, ripristino, restauro e progettazione di Giardini storici e contemporanei, Parchi urbani e periurbani, Parchi archeologici, Orti Botanici e spazi verdi in genere, nel rispetto della Natura, del Paesaggio e dell'Ambiente.

**Art. 2 Finalità**

L'Associazione ha le seguenti finalità:

- Offrire la professionalità qualificata del Curatore al fine dello svolgimento delle attività descritte in appresso;
- Promuovere la divulgazione delle conoscenze professionali del Curatore mediante programmi di ricerca e/o studio, pubblicazioni, congressi e simili, corsi di formazione ed aggiornamento rivolti anche a Scuole di ogni ordine e grado e mediante ogni altra attività attinente;
- Collaborare con Enti pubblici e privati, nonché con altre Associazioni ed Organizzazioni che perseguono analoghe finalità;
- Proporsi, come interlocutore, alle Istituzioni interessate per la promulgazione di leggi, la stesura di direttive tecniche, di regolamenti e di capitolati inerenti la materia;
- Promuovere - anche d'intesa con altri Sodalizi affini - l'organizzazione di manifestazioni ed eventi finalizzati alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio naturale, con particolare riguardo alle collezioni storiche e rare appartenenti a Giardini, a Parchi e ad Orti Botanici non ancora sufficientemente tutelate;
- Tendere alla promozione ed al riconoscimento giuridico ed economico della Professione di Curatore come congruente e naturale obiettivo finale dell'attività svolta dall'Associazione.

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità statutarie potrà:

- Compiere qualsiasi lecita attività, volta soprattutto all'assistenza dei propri associati;
- Possedere, prendere in locazione, acquistare, gestire beni immobili e mobili;
- Collaborare con Professionisti e Studiosi che operano nello stesso settore, anche a livello di singoli associati;
- Collaborare con le Soprintendenze, gli Enti pubblici ed i proprietari di Dimore Storiche dotate di verde pertinenziale, sulla base di idonei contratti e/o convenzioni scritte;

- Stipulare accordi, convenzioni, contratti - per dare o avere consulenze e/o forniture - con Associazioni, Enti ed Aziende private che svolgono attività, a tempo pieno od una *tantum*, nel campo del verde ornamentale;
- Mantenere ed estendere i contatti con gli ambienti di lavoro e le aziende in genere anche mediante delegati, opportunamente scelti, che operano in linea con i principi dell'Associazione da cui provengono;
- Richiedere all'Unione Europea, allo Stato, alle Regioni ed agli Enti locali contributi a fondo perduto e concorso pubblico nel pagamento di interessi, in applicazione di norme comunitarie, statali, regionali o locali;
- Richiedere finanziamenti e mutui ipotecari, preferibilmente a tasso agevolato, alle Banche ed agli altri Istituti di credito, concedendo ipoteca sui beni sociali, fidejussioni ed altre garanzie;
- Accettare sponsorizzazioni, in particolare da Aziende private e per fini palesi e nobili;
- Accettare contributi in denaro, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, pubblici e privati.

### **Art. 3 Gli Associati**

Nell'Associazione si distinguono tre categorie di soci: i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo o che hanno aderito all'Associazione entro 15 (quindici) giorni dalla sua costituzione; i soci ordinari, in numero illimitato, sono quelli che, avendo i requisiti sotto indicati, hanno chiesto ed ottenuto di far parte dell'Associazione; i soci onorari, in numero relativamente molto limitato, vengono individuati dall'Assemblea fra le persone che hanno i requisiti sotto indicati, e chiamati a far parte dell'Associazione.

Possono chiedere di diventare soci ordinari dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che condividano ed accettino il presente Statuto ed abbiano uno dei seguenti requisiti:

- Laurea magistrale e diploma di Master con specializzazione in "Curatore di Parchi, Giardini e Orti Botanici";
- Comprovata esperienza teorica e pratica nel settore, secondo quanto è meglio descritto nel Regolamento dell'Associazione.

Le ammissioni di nuovi soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti ed a giudizio insindacabile del medesimo.

Le richieste di ammissione devono essere presentate al Presidente dell'Associazione e devono contenere:

- L'istanza contenente il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza o domicilio, la professione, il possesso dei titoli legali di ammissibilità, il codice fiscale;

- dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e impegnarsi all'osservanza dello Statuto ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- la documentazione attestante il titolo di studio ed i requisiti professionali richiesti;
- curriculum vitae e professionale.

Possono essere soci onorari le persone fisiche, gli Enti pubblici e privati, le Aziende operanti nel campo del verde ornamentale e/o storico e gli Studiosi che abbiano acquisito particolari benemerienze presso l'Associazione o abbiano particolari meriti per avere svolto specifica attività nel campo delle scienze, delle arti e della letteratura, connessa ai principi etici ispiratori dell'Associazione.

I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci fondatori ed ordinari e la loro accettazione deve essere comunicata per iscritto.

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e di qualsiasi altro contributo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

#### **Art. 4 Diritti ed obblighi degli associati**

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto e leale, sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con i terzi, nonché al rigoroso rispetto delle norme dello Statuto.

Al socio è vietato compiere azioni che possono nuocere all'Associazione o che, comunque, siano in contrasto con i suoi principi ispiratori.

I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori, ordinari e onorari hanno il diritto di voto nell'Assemblea, possono essere eletti per ricoprire cariche sociali e possono anche essere delegati dal Consiglio Direttivo a svolgere particolari mansioni, essenzialmente di carattere tecnico, in nome e per conto dell'Associazione.

Ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dalla posizione di socio, inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; colui che recede non ha diritto al rimborso della quota associativa, né diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Si perde la qualità di socio per:

- dimissioni presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- decadenza dichiarata dal Presidente su proposta del Tesoriere, per coloro che, nonostante il richiamo del Presidente, non abbiano pagato due annualità della quota associativa in conformità ai tempi indicati nell'art. 12
- decesso.

L'Assemblea delibera, a maggioranza di due terzi e con voto segreto, l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- per comportamenti che arrechino danni gravi all'Associazione o provochino dissidi pregiudizievoli e disordini in seno ad essa;
- per condanne penali definitive, per reati che incidano sull'onorabilità e probità;
- per grave violazione delle norme dettate dallo Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali;
- per comportamenti contrari all'etica professionale ed alle Norme Deontologiche.

#### **Art. 5 Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo, formato da: il Presidente, il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere; i Consiglieri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

La partecipazione agli organi suddetti non è retribuita. Il Consiglio Direttivo può autorizzare soltanto il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate dall'associato incaricato a svolgere una qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

Il conferimento agli associati di eventuali incarichi retribuiti deve essere deliberato dall'Assemblea.

#### **Art. 6 Assemblea degli associati**

L'assemblea è l'organo sovrano e deliberativo dell'associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati: hanno diritto di voto i soci fondatori, i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed i soci onorari.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria su invito del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 marzo, e quando ne fanno richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria:

- determina le norme che regolano il proprio funzionamento;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso;
- approva il programma annuale di attività dell'Associazione, formulato dal Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo ed i membri delle Collegio dei Revisori dei Conti prima della scadenza del loro mandato;
- approva i regolamenti interni dell'Associazione, proposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge i membri di eventuali commissioni tecniche e gruppi di lavoro o i delegati che dovranno operare in nome e per conto dell'Associazione;

- delibera il conferimento agli associati di eventuali incarichi retribuiti;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale.

L'Assemblea viene convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo, da parte di almeno un terzo degli associati. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sull'esclusione di uno o più soci;
- sulla rimozione del consiglio direttivo o di suoi membri;
- sul trasferimento della sede dell'Associazione o sull'istituzione di nuove sedi;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario ed urgente, proposto dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A/R, o mediante i sistemi telematici utilizzati nella prassi comune e ritenuti idonei (fax ed e-mail, da conservare su supporto cartaceo); la comunicazione deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché la data, l'ora e il luogo dove si riunirà l'Assemblea. Della convocazione dell'Assemblea è dato avviso anche mediante affissione presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data fissata. E' ammesso trattare tra le "varie ed eventuali" solo gli argomenti che sono ritenuti di scarsa rilevanza dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

La seconda convocazione può aver luogo anche nel giorno successivo alla prima.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza della metà più uno dei votanti. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei votanti. Nel computo dei votanti si tiene conto delle schede bianche e non si tiene conto degli astenuti.

E' ammessa la votazione per delega, da conferirsi per iscritto (anche per via telematica purché accertabile) esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Il presidente accerta il diritto degli intervenuti a parteci-

pare all'Assemblea, constatata se questa sia regolarmente costituita, dirige e regola la discussione.

Il presidente è assistito dal segretario o da chi sia chiamato a farne le veci.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente tra i presenti.

Il Presidente, in caso di seduta straordinaria, ha facoltà di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i soci ad osservarle, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per le elezioni o per le decisioni che riguardano persone la votazione viene effettuata a scrutinio segreto. In questo caso due scrutatori, nominati dal Presidente, accertano la regolarità della votazione e ne attestano il risultato in un verbale, sottoscritto anche dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Le Assemblee convocate per deliberare la modifica dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, l'esclusione di un socio o la rimozione del Consiglio Direttivo (o di uno o più dei suoi membri) sono valide con la presenza o la rappresentanza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto; quella riunita per sciogliere l'Associazione è valida con la presenza o la rappresentanza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 7 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 (due) fino ad un massimo di 9 (nove) membri, determinato dall'Assemblea ordinaria. I consiglieri sono eletti dall'Assemblea, restano in carica tre anni e possono essere rieletti più di due volte se lo decide la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali possono far pervenire al Consiglio Direttivo uscente la propria candidatura alla carica di membro del Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima delle elezioni. L'elenco dei candidati in ordine alfabetico resta affisso presso la sede sociale fino alle elezioni. Delle candidature verrà data notizia ai soci con ogni mezzo ritenuto utile.

Il Consiglio Direttivo predispone su carta intestata dell'Associazione le schede da distribuire per la votazione, della quale organizza le modalità. I soci che hanno diritto al voto, se non possono presenziare alle elezioni, possono delegare (anche per via telematica purché accertabile) il voto ad un altro socio, che può avere un massimo di due deleghe.

La votazione si svolge a scrutinio segreto apponendo un contrassegno a fianco o sul nome del/dei candidati prescelti. Si può esprimere al massimo un numero di preferenze pari a quel-



lo dei membri dell'eligendo consiglio.

Sono eletti a membri del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di rinuncia da parte di un candidato risultato eletto e in tutti i casi in cui successivamente rimanesse vacante per qualsiasi motivo una carica, viene proclamato membro del Consiglio Direttivo il primo dei non eletti, che rimane in carica per la residua durata della consiliatura.

Il nuovo Consiglio Direttivo nello stesso giorno della nomina elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. I consiglieri più votati sono eletti, nell'ordine, Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Tali cariche non sono cumulabili.


Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi, o quando lo richiedono almeno tre Membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri compreso il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; non sono ammesse deleghe. Nelle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, con l'eccezione del caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da due membri.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- amministrare e gestire correttamente l'Associazione con la normale diligenza;
- formulare il programma annuale dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre annualmente i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea; tali bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura;
- approntare i regolamenti interni e le modifiche di Statuto, da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- presentare istanze per ottenere contributi e sovvenzioni;
- stipulare contratti di ogni genere, convenzioni scritte e accordi, anche verbali;
- chiedere finanziamenti e mutui alle Banche, sulla base di deliberazioni autorizzative da parte dell'Assemblea;
- instaurare rapporti diretti e personali con terzi, siano essi persone fisiche che rappresentanti di Enti ed altre persone giuridiche, pubblici e privati;
- mettere in atto delibere dell'Assemblea che prevedano l'accettazione di lasciti e donazioni e l'acquisto, la vendita o la permuta di beni mobili ed immobili;
- curare, nel rispetto delle leggi, tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono documentate



dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ciascun membro del Consiglio ha la facoltà di recedere dalla carica prima della scadenza del mandato, mediante invio di lettera raccomandata al Consiglio direttivo specificando i motivi delle proprie decisioni irrevocabili.

Il Consiglio Direttivo o i singoli membri possono essere rimossi dalla carica per gravi motivi o per prolungata inerzia in ordine al loro fattivo impegno circa le obbligazioni assunte nei confronti dei soci, su deliberazione a maggioranza (metà + 1 dei votanti) dell'Assemblea straordinaria, che è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 8 Il Presidente e il Vicepresidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo firmandone i relativi verbali;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessario, di competenza del Consiglio Direttivo, e ne riferisce allo stesso consiglio alla prima riunione;
- fa eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e assicura lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione;
- sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, sottoscrivendo gli atti per il movimento di denaro congiuntamente al Tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di assenza o impedimento.

In caso di indisponibilità il Vicepresidente viene sostituito dal consigliere più anziano di età.

#### **Art. 9 Il Segretario**

Il Segretario:

- assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- cura i rapporti telefonici e telematici per conto del Consiglio Direttivo;
- tiene aggiornato lo schedario degli associati, provvedendo alla registrazione su apposito libro dell'iscrizione dei nuovi associati ed alla cancellazione di quelli dimessi, espulsi, decaduti e deceduti;
- redige e firma i verbali delle sedute del Consiglio e trascrive, su apposito libro, quelli relativi alle Assemblee degli associati, curando che siano firmati anche dal Presidente;
- si occupa del protocollo, registrando la corrispondenza in arrivo ed in partenza;
- disbriga la corrispondenza corrente e prende nota della corrispondenza più delicata ed impegnativa che rimette al Presidente e al Consiglio;
- si occupa di tutti gli adempimenti amministrativi che non comportino impegni di spesa e/o movimenti di denaro superiori

ai piccoli acquisti di cancelleria, di francobolli e simili;  
· in caso di assenza può essere sostituito dal Tesoriere.

#### **Art. 10 IL Tesoriere**

Il Tesoriere:


- tiene in custodia il denaro contante e gli assegni, curando gli incassi e i pagamenti in ottemperanza alle disposizioni di volta in volta deliberate dal Consiglio e dall'Assemblea;
- conserva con cura tutti gli scontrini fiscali e le fatture relative alle spese sostenute dall'Associazione o, in mancanza, apposita dichiarazione avente significato di ricevuta, debitamente firmata da chi ha incassato il denaro;
- firma "per quietanza" di somme incassate per conto dell'Associazione;
- firma, unitamente al Presidente, cambiali ed altri titoli di debito per conto dell'Associazione;
- redige e firma, unitamente al Presidente, le fatture dei ricavi relativi a prestazioni di servizi da parte dell'Associazione;
- cura i rapporti con le Banche, provvedendo a depositare la propria firma per la gestione di un rapporto di conto corrente;
- firma da solo assegni bancari e circolari, mandati di pagamento e simili sino all'importo di 50 (cinquanta) euro, indicizzati; per somme superiori è indispensabile la firma congiunta del Presidente;
- cura la contabilità dell'associazione secondo le direttive del presidente e gli eventuali consigli e suggerimenti dei revisori dei conti; in particolare provvede alla tenuta di un apposito "registro di cassa", con le colonne delle "entrate" e delle "uscite";
- informa immediatamente il Presidente in caso di smarrimento o furto di denaro o, comunque, di valori e documenti contabili;
- gestisce un apposito "scadenzario" in cui sono evidenziate cronologicamente le entrate e le uscite aventi data certa;
- in caso di assenza può essere sostituito eccezionalmente dal Segretario (previa delega scritta).

#### **Art. 11 Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto di tre membri, scelti tra non associati, preferibilmente esperti di contabilità, ragioneria e fisco. Durano in carica tre anni e vengono eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti. Possono essere rieletti più di due volte se lo decide la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Al Collegio spetta il controllo della gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'Associazione.

I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sui bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere, in qualsiasi mo-



mento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Le relazioni sui bilanci consuntivo e preventivo e quelle relative alle ispezioni, queste da farsi almeno ogni sei mesi, vanno indirizzate all'Assemblea degli associati.

#### **Art. 12 Finanze e patrimonio**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dal contributo di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dalla quota associativa annua ordinaria, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da contributi liberi di soci e terzi benemeriti e sostenitori;
- da eventuali contributi straordinari dei soci, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari esigenze che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da eventuali contributi straordinari di terzi, accettati con deliberazione dell'Assemblea in relazione a particolari iniziative;
- da contributi a fondo perduto, erogati su richiesta dell'Associazione, da parte dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati;
- da sponsorizzazioni da parte di aziende pubbliche e private;
- da eventuali ricavi relativi a consulenze offerte dall'Associazione e da ricavi relativi a manifestazioni e simili;
- da interessi su somme di denaro depositate in banca e interessi di mora per i ritardati pagamenti.

Le quote associative annuali devono essere pagate in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno.

In caso di ritardato pagamento di somme dovute dai soci, per causa non imputabile all'Associazione, sono dovuti gli interessi di mora al 5% (cinque per cento) annuo, salvo usura.

Le quote associative annuali sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno solare in corso.

E' fatto divieto di distribuire ai soci e non soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art.13 Norme finali e generali**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 di-

cembre di ogni anno.

L'Associazione potrà essere sciolta per uno dei seguenti motivi:

- sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo sociale;
  - deliberazione dell'Assemblea.
- In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà tre liquidatori determinandone i poteri e l'eventuale compenso.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto - secondo le indicazioni dell'Assemblea e dei liquidatori - ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamenti Interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e successiva approvazione da parte di una maggioranza qualificata dell'Assemblea.

Quando gli associati residenti in una regione diversa dal Lazio superino il numero di venti è ammessa la costituzione di una sede regionale distaccata, dipendente da quella centrale.

Il suo funzionamento sarà regolato da apposito Regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta dell'Assemblea.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Foro competente per ogni controversia legale che dovesse insorgere tra gli associati e verso terzi è quello del luogo ove ha sede l'associazione.

F.to Federico Botti

F.to Enrico Maccaglia

F.to Filippo Clericò

COPIA CONFORME  
DELL'ALLEGATO "A"  
AL REP. N. 4355  
TERNI, LI' - 5 GIU 2007

